

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione propone l'emanazione in Italia di una legge per la tutela della concorrenza che si ispiri alle norme del Trattato istitutivo della CEE. Sono escluse dall'ambito di applicazione della legge quelle fattispecie che ricadono nella sfera di applicazione della normativa comunitaria, in quanto incidenti sul commercio tra stati membri.

2. In sostanza si propone che siano vietate le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera sensibile il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale. E in particolare quelle intese consistenti nel: *a)* fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; *b)* limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, gli accessi, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; *c)* ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; *d)* applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi svantaggio nella concorrenza; *e)* subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

Sono considerate intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese e le deliberazioni, anche se adottate a termini di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri enti similari.

Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

3. Si propone inoltre che sia vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato nazionale e in particolare che sia vietato: *a)* di imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali non eque; *b)* di limitare la produzione, gli sbocchi, gli accessi, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; *c)* di applicare nei rapporti commerciali con gli altri enti contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così, per questi ultimi, svantaggio per la concorrenza; *d)* di subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Si considera dominante la posizione delle imprese che non sono soggette, di per sé o in virtù di intese o collegamenti con altre imprese, o in virtù di atti normativi o amministrativi, a concorrenza effettiva o potenziale sul mercato.

4. Si propone che le disposizioni del punto 2 possano essere dall'Autorità di cui al punto 6 seguente, dichiarate inapplicabili alle intese, o categorie di intese, necessarie a migliorare la produzione e la distribuzione, o a promuovere la ricerca scientifica e il progresso tecnico o economico, purché queste non impongano alle imprese

interessate restrizioni non necessarie a raggiungere tali obiettivi e non diano alle imprese stesse la possibilità di eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

5. Le norme dell'emananda legge dovrebbero applicarsi sia alle imprese private che alle imprese pubbliche. Tuttavia in analogia all'art. 90 comma 2 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, si propone che le imprese incaricate, per legge o con provvedimento amministrativo, della gestione dei servizi d'interesse economico generale, o aventi carattere di monopolio fiscale, siano sottoposte alle norme dell'emananda legge nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non impedisca l'adempimento, in linea di diritto e di fatto, degli specifici compiti loro affidati.

6. Per l'applicazione dell'emananda legge si propone la creazione di un organo (Autorità) della massima indipendenza ed autorevolezza, i cui membri saranno nominati in base a criteri da specificare.

L'Autorità dovrà essere sganciata dalle norme di contabilità e amministrazione dello Stato e dovrà avere estesa autonomia contabile, amministrativa e gestionale. Essa dovrà disporre di adeguato organico con un congruo numero di economisti e giuristi di provata esperienza e professionalità.

7. L'Autorità avrà poteri conoscitivi, ordinatori o ingiuntivi, e sanzionatori. Le attività conoscitive dovranno servire allo scopo istruttorio e svolgersi anche attraverso audizioni. Nella fase istruttoria l'Autorità avrà tutti i necessari poteri strumentali quali quelli di ordinare esibizioni e disporre ispezioni.

Le attività ordinarie consistono in ingiunzioni di porre fine alle intese o alle pratiche anticoncorrenziali. Nel caso di violazioni di particolare gravità della legge l'Autorità potrà disporre sanzioni pecuniarie. Sanzioni pecuniarie potranno essere comminate anche in caso di inosservanza degli ordini, in assenza di impugnazione.

Contro i provvedimenti emessi per l'esercizio delle attività ordinarie e sanzionatorie gli interessati potranno proporre azione davanti all'autorità giudiziaria.

Nei confronti delle imprese sottoposte a vigilanza creditizia e delle imprese assicurative, l'applicazione delle norme in cui ai parr. 2 e 3 spetta alle rispettive Autorità di vigilanza. Tali Autorità potranno concedere esenzioni in deroga al par. 2, in relazione ad esigenze di politica monetaria, di tutela del pubblico risparmio e di stabilità. Le Autorità di vigilanza informano tempestivamente, ove possibile in via preventiva, l'Autorità della concorrenza sui provvedimenti emanati ai sensi del presente paragrafo.

8. Nei casi di presunta infrazione ricadenti nell'ambito della legislazione comunitaria, l'Autorità si asterrà dal procedere, dichiarando la propria incompetenza rispetto a quella degli organi comunitari.

9. Allo scopo di promuovere l'adeguamento della normativa ai principi di concorrenza e di corretto funzionamento del mercato, l'Autorità avrà anche il compito di formulare — d'ufficio o su iniziativa di privati — rilievi sui provvedimenti legislativi e regolamentari, nonché sugli atti amministrativi a contenuto generale o aventi particolare rilevanza, in relazione alla loro congruità con tali principi. Essa ne riferirà al Governo e al Parlamento, nonché eventualmente alle Autorità responsabili, e potrà rendere pubblici i propri rilievi.

10. L'Autorità potrà esprimere un parere sui progetti di testi normativi, come pure su tutti i problemi riguardanti la concorrenza e il mercato, quando lo ritenga opportuno, o su richiesta delle commissioni parlamentari o di altri organi pubblici interessati. Essa potrà dare la sua opinione su qualsiasi argomento relativo alla concorrenza e il mercato su richiesta del Governo. Si propone inoltre che l'Autorità sia consultata obbligatoriamente dal Governo su qualsiasi progetto normativo che abbia direttamente per effetto: *a)* di sottomettere l'esercizio di un'attività o l'accesso a un mercato a restrizioni quantitative; *b)* di stabilire diritti esclusivi in certe aree; *c)* di imporre delle pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.

All'Autorità spetterà infine il compito di collegamento con le analoghe autorità di altri paesi e la Commissione delle Comunità Europee.

11. L'Autorità della concorrenza presenta ogni semestre al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sull'attività svolta. Il presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro un mese la relazione al Parlamento.

12. L'iniziativa per l'instaurazione delle procedure previste ai parr. 7 e 9 può essere di ufficio e di parte. L'iniziativa privata e pubblica (uffici amministrativi) potrà però essere assoggettata a un preventivo esame che valuti l'ammissibilità e rilevanza dei procedimenti, per evitare eccessi di domanda. Procedure e uffici chiamati a svolgere tale preventivo esame dovrebbero essere definiti, al suo interno, dall'Autorità della concorrenza.